



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE"

Regolamento d'Istituto

TITOLO I - Finalità e metodi di lavoro

L'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Cipolla - Pantaleo - Gentile", composto dal Liceo Scientifico "M. Cipolla", dal Liceo Classico "Giovanni Pantaleo" e dal Liceo delle Scienze Umane "Giovanni Gentile", ha la finalità di offrire ai propri discenti tutte le opportunità possibili affinché essi possano diventare uomini e cittadini, consapevoli dei loro diritti e, soprattutto, dei loro doveri, nel pieno rispetto della loro personalità.

Il presente regolamento interno, redatto in ottemperanza all'art. 6, comma 2° (lettera a) del D.P.R. 31-05-1974 n° 416 e approvato dal Consiglio d'Istituto, sentite le proposte del Collegio docenti, dei Consigli di classe e del Comitato studentesco, si basa sui seguenti principi fondamentali:

- a) la consapevolezza ormai acquisita che alla scuola non è riservata solo la funzione di trasmettere cultura ma anche il compito più ampio e significativo di educare i giovani in una dimensione pienamente umana che abbracci i valori etici, sociali, civici;
- b) la pratica di una democrazia intesa sia come dialogo tra le diverse componenti scolastiche sia come libertà di espressione nell'ambito di un rispettoso pluralismo culturale;
- c) la presa di coscienza che di fronte all'esercizio dei doveri stabiliti dall'ordinamento dello Stato esistono i seguenti obblighi cui sono ugualmente tenute tutte le componenti scolastiche, pur nella diversità dei ruoli propri di ciascuno:
 - la puntualità;
 - il massimo impegno nell'utilizzo totale e qualificato del tempo di lavoro;
 - la limitazione delle assenze alle sole situazioni di gravità oggettiva;
 - l'attenzione vigile per salvaguardare l'ambiente e il patrimonio scolastico.

TITOLO II - Esercizio delle libertà previste dalla legislazione vigente

- 1) Tutte le componenti (docenti, personale non insegnante, genitori e studenti) hanno diritto di iniziativa e di riunione in relazione ai fini propri della scuola e nei limiti e con le procedure previste dagli articoli e dai titoli successivi del presente regolamento.
- 2) Le componenti della scuola hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e/o con lo scritto. La libera espressione del pensiero con la parola si esercita all'interno degli organi collegiali e delle assemblee previsti dalla normativa vigente. La comunicazione scritta si esprime attraverso gli appositi spazi, destinati all'uso; essa deve arrecare la firma dei redattori o, in caso di gruppi organizzati, delle persone responsabili che si assumono la piena responsabilità di quanto dichiarato a tutti gli effetti di legge. Copia conforme del materiale da pubblicare sarà consegnato al Dirigente scolastico prima della pubblicazione.

- 3) L'esercizio di una libertà autentica non consente comportamenti lesivi della dignità oltre che dell'incolumità fisica delle persone. Rientra nei comportamenti non approvati dal seguente regolamento l'eventuale ricorso a pressioni psicologiche, a intimidazioni e a violenza per indurre gli alunni ad aderire ad astensioni collettive dalle lezioni o ad analoghe manifestazioni di dissenso.
- 4) Il confronto con l'autorità scolastica, legittimo e auspicabile, si esprime nella forma civile del dialogo.
- 5) Ogni comportamento poco corretto, verbale o scritto, da qualunque parte provenga, è contrario alle finalità proprie della scuola e nocivo al processo educativo.

TITOLO III - Disciplina degli alunni e vigilanza sugli stessi

- La disciplina è espressione di maturità e di comportamento civile ed è affidata prevalentemente al senso di autocontrollo degli studenti.
- Al suono della campana gli studenti entrano ordinatamente nelle rispettive aule senza sostare nei corridoi.
- L'ingresso degli studenti è alle ore 8,05, mentre le lezioni iniziano alle ore 08,10.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- Al cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo degli insegnanti, gli studenti rimangono all'interno delle aule.
- Al termine di ogni ora di lezione, i professori raggiunta la classe loro affidata nell'ora successiva verificano la presenza degli studenti. In caso di ritardo per trasferimento del docente da un piano all'altro della scuola la classe rimane temporaneamente affidata al collaboratore scolastico.
- Durante le ore di lezione gli studenti possono allontanarsi dall'aula uno alla volta, anche per ritirare le consumazioni della classe, solo se autorizzati; il docente dell'ora dovrà verificare che, al momento in cui lascia la classe, tutti gli studenti siano presenti.
- Gli studenti possono usufruire dei servizi di segreteria soltanto prima dell'inizio delle lezioni, al termine delle stesse o durante l'intervallo.
- Non è concesso agli studenti di girare per le classi, se non espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.
- L'intervallo, della durata di 10 minuti, ha luogo dalle ore 11:00 alle ore 11:10. La vigilanza è affidata per ciascuna classe al personale docente in servizio alla terza ora. Dalle ore 11:00 alle ore 11:10 sono interdette le entrate e le uscite esterne.
- Gli studenti non devono lasciare in aula denaro od oggetti di valore, della cui sparizione o danneggiamento l'Istituto non risponde.
- E' vietato fumare, consumare cibi e bevande (tranne che per l'intervallo), usare telefono cellulare e video.
- All'interno dell'edificio scolastico gli studenti sono tenuti a osservare un comportamento atto a evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri, e ad osservare le disposizioni organizzative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro contemplate all'interno del "Documento sulla Sicurezza", pubblicato all'Albo della Sicurezza del Liceo.

In particolare lo studente deve:

- Attenersi ai regolamenti per l'utilizzo delle attrezzature all'interno dei laboratori (Chimica, Fisica ecc.);
- Indossare un idoneo abbigliamento (scarpe, tuta, maglietta) prima di accedere in palestra per le attività motorie;
- Assumere un comportamento adeguato, secondo quanto impartito dal RSPP, rispettando le procedure in caso di incendio, terremoto e/o durante le fasi di evacuazione, secondo quanto riportato nelle tabelle all'interno di ogni aula;

- Evitare azioni che possono rivelarsi pericolose, come correre per corridoi e scale; salire su sedie, banchi o balaustre di finestre; usare le mani o parti del corpo per procurare spinte anche se per gioco ecc.

Inoltre:

- E' assolutamente vietato introdurre armi: pistole (anche a salve), coltelli, fionde o altri strumenti da taglio o contundenti (armi improprie);

TITOLO IV- Assenze - Ingressi a seconda ora - Uscite anticipate

- 1) L'importanza della puntualità e di una frequenza regolare sono sottolineate per il loro valore formativo e per la funzionalità al corretto svolgimento dell'azione didattica.
- 2) In nessun caso verranno tollerati ritardi reiterati e ingiustificati, comunque gravemente lesivi del diritto di tutti gli studenti di fruire di lezioni regolari e ordinate.
Le assenze dovranno sempre essere giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno successivo attraverso il libretto personale. Alla quinta assenza il coordinatore avviserà la famiglia tramite missiva. Per le assenze causate da malattia è necessario, oltre alla giustificazione, il certificato medico di avvenuta guarigione quando esse si protraggano per oltre cinque giorni, festivi compresi.
- 3) Iniziate le lezioni non si potrà più entrare in aula. Gli studenti che, per motivi particolari e comunque non imputabili alla loro volontà, non fossero presenti a scuola in tempo, saranno ammessi solo su autorizzazione del Dirigente o di un suo collaboratore. Al quinto ingresso a seconda ora il coordinatore avviserà la famiglia tramite missiva.
- 4) Le uscite anticipate sono autorizzate solo al cambio dell'ora su personale richiesta di uno dei genitori o di chi abbia ricevuto apposita delega tramite firma apposta alla presenza del Dirigente.
- 5) Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi nonché le richieste di permesso di uscita fuori orario devono essere registrate sull'apposito libretto. La firma per i minori di 18 anni deve essere apposta da chi esercita la patria potestà. I maggiorenni possono firmare personalmente; devono però essere coscienti delle responsabilità che si assumono di fronte alla scuola e di fronte alla famiglia in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. I minorenni possono uscire anticipatamente fuori dalla scuola solo se prelevati personalmente dai genitori o da chi abbia ricevuto apposita delega. Alla quinta uscita anticipata dello studente maggiorenne il coordinatore avviserà la famiglia tramite missiva.
7. Le assenze vengono annotate sul giornale di classe, sul registro del professore, sul registro generale delle assenze e sul registro del coordinatore. Gli ingressi a seconda ora e le uscite anticipate vengono annotati sul giornale di classe dal docente presente in classe nell'ora di riferimento su autorizzazione scritta del Dirigente o di un suo collaboratore, e sul registro del coordinatore. Ogni qualvolta si assentino dalle lezioni per la riammissione alle lezioni gli studenti devono esibire il libretto personale.
8. La "non presenza" in classe dello studente dovuta alla partecipazione ad altra attività organizzata dalla scuola sarà annotata dal docente dell'ora sul registro personale apponendo la sigla "N.P." e non verrà computata come assenza ai fini del calcolo delle ore di frequenza utili per la validità dell'anno scolastico. I docenti annoteranno sul registro personale la legenda della sigla "N.P." precisandone il significato: "non presenza in classe perché impegnato in altra attività organizzata dalla scuola".
9. Il coordinatore della classe ha il compito di monitorare ingressi a seconda ora e uscite anticipate, anche se si tratta di studenti maggiorenni. Dopo cinque volte informerà i genitori, dopo dieci volte relazionerà, in sede di scrutinio, al Consiglio di classe che provvederà a decurtare un punto dal voto di comportamento ogni cinque ingressi posticipati o uscite anticipate successivi ai dieci.

10. Eventuale assenza (numero degli assenti superiori al 50%) sarà considerata grave mancanza disciplinare e sarà sanzionata per gli alunni assenti dal Consiglio di classe che ne terrà conto in sede di scrutinio nell'assegnazione del voto di condotta

TITOLO V - Danneggiamenti

Gli alunni collaborano al mantenimento di un ambiente scolastico pulito e accogliente; in particolare sono responsabili della cura dell'aula ricevuta in consegna a inizio di anno scolastico. I danni arrecati alle aule e al loro arredo saranno sanati con spesa a carico dei responsabili, se individuati, o dell'intera classe.

Nel caso si rilevino danni procurati in ambienti esterni alle aule (bagni, corridoi, ecc.) e qualora non sia possibile identificare i responsabili, tutte le classi contribuiranno al pagamento delle spese di ripristino.

TITOLO VI - Codice disciplinare

- 1) I provvedimenti disciplinari eventualmente comminati sono il risultato delle infrazioni di regole chiare e condivise, ma sempre e soltanto dirette a conseguire gli obiettivi educativi e culturali che la scuola si pone.
- 2) Qualsiasi provvedimento disciplinare sarà sempre preceduto da un esame critico e autocritico dei comportamenti e delle situazioni, che valga a far comprendere al giovane le ragioni dell'intervento e a porre le basi per un rapido ristabilimento di corrette relazioni e comportamenti.
- 3) I provvedimenti disciplinari sono graduati all'entità degli atti e ispirati, quando possibile, al principio della riparazione materiale del danno.
- 4) In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5) Durante gli scrutini intermedi e finali il Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legge del 28 agosto 2008, esprime la valutazione, in decimi, sul comportamento dei singoli studenti. La valutazione del comportamento è parte integrante della valutazione complessiva dello studente e, se insufficiente, determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Nell'attribuzione del voto di comportamento il Consiglio di classe si atterrà ai criteri, esplicitati in un'apposita tabella di valutazione, relativi alla frequenza, al rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, all'impegno e alla partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari.

TITOLO VII - Provvedimenti disciplinari

Infrazioni, sanzioni, organi competenti, procedure

L'organo competente si servirà dei seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

Infrazioni (che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica)	Provvedimento disciplinare
<ul style="list-style-type: none">• condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione verso i compagni, gli insegnanti o il personale accertati personalmente dal dirigente o dal docente• mancanza ai doveri di diligenza e puntualità• disturbo durante le lezioni	richiamo verbale

<ul style="list-style-type: none"> • gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale accertati personalmente dal dirigente o dal docente • disturbo continuato durante le lezioni anche attraverso l'utilizzazione del telefonino o di altro apparecchio elettronico acceso (al richiamo scritto si accompagna il sequestro del telefonino - senza SIM e batteria - o di altro apparecchio elettronico) • mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità • sporcare l'ambiente scolastico (al richiamo scritto si accompagna l'obbligo di pulire l'ambiente) 	richiamo scritto
<ul style="list-style-type: none"> • interruzione dell'ordinario regolare svolgimento delle lezioni a mezzo di assenza ingiustificata di massa interessante l'istituto nel suo complesso o singole classi <p>*non saranno autorizzate le attività che distolgano gli studenti dall'impegno didattico curricolare fino alla concorrenza delle ore di lezione non svolte o, in accordo con gli studenti, sarà comminata una sanzione alternativa.</p>	richiamo scritto e *reintegro delle ore di lezione disertate
Organi competenti Dirigente, docente (il docente coordinatore in caso di assenza ingiustificata di massa che riguardi singole classi)	
Procedura <ul style="list-style-type: none"> • Contestazione immediata dei fatti da parte del dirigente o del docente • Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente • Decisione • Annotazione del provvedimento disciplinare sul registro di classe • comunicazione ai genitori relativa al provvedimento adottato. La comunicazione, deve essere effettuata entro cinque giorni dalla decisione, contiene la descrizione dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento disciplinare adottato, la motivazione e l'eventuale convocazione dei genitori dello studente (necessaria per la consegna del telefonino o di altra apparecchiatura sequestrata). • Annotazione del provvedimento disciplinare adottato nella parte già predisposta del registro degli scrutini, da effettuarsi in sede di scrutinio intermedio e finale 	

Infrazioni (che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica)	Provvedimento disciplinare
<ul style="list-style-type: none"> • turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti, al personale • danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri. <p>Il danno economico causato alla scuola deve essere risarcito. La quantificazione, effettuata sulla base di un preventivo, sarà comunicata alla famiglia dello studente con l'indicazione delle modalità di pagamento</p>	allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni

<ul style="list-style-type: none"> • recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente • violenza intenzionale • atti e offese gravi alla dignità della persona 	<p>allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni</p>
<p>Commissione di reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<p>allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del fatto ovvero alla permanenza della situazione di pericolo.</p>
<p>Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 dell'art. 1 del DPR 235/2007, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente</p>	<p>allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>
<p style="text-align: center;">Organi competenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio di classe, in composizione allargata a tutte le sue componenti, decide sui provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola sino a 15 giorni. • Il Consiglio d'istituto, in composizione allargata a tutte le sue componenti, decide sui provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni o sanzioni più gravi. • Il Dirigente scolastico può adottare la sospensione temporanea dello studente in attesa delle decisioni degli organi collegiali competenti convocati in via di urgenza <p style="text-align: center;">Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istruttoria: il dirigente o il docente coordinatore avvalendosi della collaborazione del personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno, raccoglie tutti gli elementi utili per la valutazione del caso. • Contestazione scritta da parte del dirigente o del docente coordinatore inviata ai genitori (e allo studente maggiorenne). La contestazione, inviata con raccomandata A/R entro cinque giorni dalla conoscenza dell'infrazione, contiene l'esposizione sintetica dei fatti, l'invito a esporre le proprie ragioni, o in forma scritta, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della stessa, o verbalmente, dinanzi al Consiglio di classe, nella data di convocazione dello stesso, data per la quale gli interessati sono invitati a comparire e che viene indicata nella stessa comunicazione. • Convocazione del Consiglio di classe o del Consiglio d'istituto in composizione allargata entro quindici giorni dalla contestazione, termine che il Dirigente può abbreviare per motivi di urgenza. • Prima che l'organo collegiale adotti una decisione lo studente ha diritto di essere sentito a propria discolpa, e di farsi assistere da chi esercita la patria potestà. La decisione è adottata a seguire. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione. Alla fase della decisione, qualora sia rappresentante di classe, non può partecipare lo studente per cui si procede né il genitore di questi. Essi saranno sostituiti dai primi dei non eletti. • Annotazione del provvedimento adottato sul registro di classe. • Invio ai genitori dello studente (e allo stesso, se maggiorenne) della comunicazione scritta relativa al provvedimento adottato. La comunicazione contiene la descrizione dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento disciplinare, l'eventuale sanzione alternativa e la relativa motivazione. Vengono, altresì, indicate le misure individuate dall'organo collegiale, da adottarsi durante il periodo di allontanamento, per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i 	

servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella classe di appartenenza, allo stesso è consentito il passaggio, anche in corso d'anno, ad altra sezione.

- Deposito in segreteria della copia della comunicazione inviata ai genitori per l'inserimento nel fascicolo dello studente)
- Annotazione del provvedimento disciplinare adottato nella parte già predisposta del registro degli scrutini da effettuarsi in sede di scrutinio intermedio e finale
- La procedura relativa all'irrogazione del provvedimento disciplinare, deve concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è sospesa fino al termine utile per il ricorso all'Organo di garanzia e, in caso di impugnazione, sino alla decisione di esso. Il procedimento disciplinare non si estingue a seguito del passaggio dello studente ad altra scuola. Gli esiti del procedimento saranno comunicati alla famiglia e alla scuola di nuova destinazione dello studente.

Le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di uno studente non devono contenere riferimenti specifici alle altre persone coinvolte nei fatti contestati.

Nell'articolazione del discorso, se necessario, si utilizzerà l'espressione "omissis". I provvedimenti per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono comminati dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

TITOLO VIII — Sanzioni alternative e accessorie

Stante la funzione educativa della sanzione disciplinare, in alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo competente può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni del precedente titolo con altri provvedimenti allo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello stesso attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. A tal fine, nel determinare il provvedimento disciplinare, l'organo competente indicherà la sanzione alternativa all'allontanamento dalla scuola e ne darà comunicazione alla famiglia unitamente agli esiti della procedura disciplinare. L'applicazione della sanzione alternativa dipende dall'assenso espresso dei genitori.

Potranno essere proposte come sanzioni alternative: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Tali misure, oltre che come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, potranno essere indicate come misure accessorie che si accompagnano alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica.

TITOLO IX - Organo di garanzia

Contro i provvedimenti disciplinari, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno all'Istituto da parte degli studenti maggiorenni e, per i minorenni, da coloro che esercitano la patria potestà.

Su richiesta degli studenti o di chiunque via abbia interesse l'Organo di garanzia giudica altresì sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico che lo convoca e lo presiede, da un docente o da un membro supplente, da due rappresentanti degli studenti (uno per ogni Istituto) o da due membri supplenti, da due rappresentanti dei genitori (uno per ogni Istituto) o da due membri supplenti. I membri supplenti subentrano a quello effettivo in caso di eventuale assenza di quello effettivo o di sua incompatibilità determinata dal fatto che il docente appartenga allo stesso Consiglio di classe che ha adottato il provvedimento impugnato, lo studente sia quello sanzionato e il rappresentante dei genitori sia al contempo genitore dello studente sanzionato.

I rappresentanti effettivi e supplenti degli studenti e dei genitori sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima seduta successiva al rinnovo, anche parziale, dell'organo collegiale. Nella stessa seduta viene designato anche il docente effettivo e quello supplente. Fino a tale data restano in carica i componenti dell'anno scolastico precedente. Il voto relativo alla designazione è segreto. L'Organo di garanzia valuta secondo i criteri di massima trasparenza ed equità, dopo avere vagliato le ragioni delle parti contendenti.

Ai fini della validità delle deliberazioni in prima seduta occorre la presenza di tutte le sue componenti. In seconda convocazione (entro due giorni dalla prima) la decisione è adottata dai membri presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. E' vietato astenersi. Di ogni riunione è redatto un verbale da cui devono risultare chiaramente le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione e le eventuali posizioni difformi di qualcuno dei componenti. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un componente designato dal Presidente.

L'Organo di garanzia decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Il mancato pronunciamento equivale a conferma della sanzione irrogata e, quindi, al rigetto del ricorso.

TITOLO X - Assemblee degli studenti e dei genitori

- 1) Gli spazi di partecipazione democratica riservata agli studenti ed ai genitori dalla normativa vigente sono tutelati e particolarmente sviluppati dall'Istituto, perché fondamentali per la crescita della persona e per il successo formativo del singolo e dell'istituzione scolastica.
- 2) E' consentito a ogni classe di svolgere ogni mese, in giorni diversi, un'assemblea di classe, della durata massima di due ore, in orario di lezione. Al termine dell'assemblea l'alunno con funzione di segretario redigerà il verbale su apposito registro delle assemblee di classe.
- 3) La richiesta deve essere fatta pervenire al coordinatore della classe almeno 5 giorni prima della data di convocazione e deve contenere, oltre la data, l'ora e l'ordine del giorno. Trattandosi di un diritto garantito agli studenti, tutti i professori sono obbligati a dare, a turno, la disponibilità a utilizzare per l'assemblea di classe, da una a due delle ore di lezione.
- 4) All'assemblea di classe possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato e i docenti della classe che lo desiderino. I docenti dell'ora sono responsabili della vigilanza.
- 5) E' consentito lo svolgimento di una assemblea studentesca d'Istituto al mese.
- 6) L'assemblea d'Istituto è convocata dal Dirigente scolastico, al quale deve pervenire richiesta almeno 5 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Al termine dell'assemblea, l'alunno con funzione di segretario, redigerà il verbale su apposito registro delle assemblee d'Istituto. I docenti in servizio hanno l'obbligo della vigilanza.
- 7) L'assemblea d'Istituto deve essere richiesta dal 10% degli studenti di ogni sezione dell'Istituto o dai rappresentanti d'Istituto .
- 8) Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, possono essere invitati esperti in problemi sociali, culturali, artistici, scientifici e i genitori.
- 9) L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere approvato dal Consiglio di Istituto.
- 10) All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.
- 11) L'assemblea studentesca d'Istituto può essere sostituita, in relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali, da assemblee articolate per classi parallele.
- 12) I genitori hanno diritto a riunirsi nei locali della scuola in orario extrascolastico in assemblee di classe e d'Istituto.
- 13) L'assemblea di classe viene convocata dai rappresentanti di classe eletti; la richiesta deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'orario.
- 14) E' consentita la convocazione di un'Assemblea di classe congiunta di studenti, genitori e docenti.
- 15) L'assemblea congiunta, convocata per seri motivi didattici, può avvenire su richiesta dei rappresentanti degli studenti e/o dei genitori del Consiglio di classe o di almeno tre insegnanti.

TITOLO XI - Rapporti con le famiglie

Il momento principale delle comunicazioni tra scuola e famiglia sono i colloqui con i docenti. A tal scopo l'Istituto organizza, una volta a quadrimestre, un incontro del Consiglio di classe con i genitori.

Al fine di agevolare, per quanto è possibile, la comunicazione tra docenti e famiglie, i genitori, qualora si verificano situazioni particolari, possono comunque concordare di volta in volta un incontro con i singoli docenti.

TITOLO XII - Patto educativo di corresponsabilità

1. La scuola consegna ai genitori il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in modo dettagliato diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche saranno poste in essere attività di accoglienza dei nuovi studenti per la presentazione e condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei Regolamenti e del Patto educativo di corresponsabilità. Tramite gli studenti sarà consegnato ai genitori il Patto educativo di corresponsabilità la cui copia, debitamente firmata, sarà conservata agli atti della scuola. Le attività saranno curate dal docente coordinatore.
3. Il Patto educativo di corresponsabilità, elaborato da una commissione nominata dal Collegio docenti, è sottoposto a revisione sulla base delle indicazioni fornite dai rappresentanti degli
4. studenti e dei genitori.

TITOLO XIII - Diritti e doveri dei docenti

- 1) I docenti sono tenuti a:
 - partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
 - prendere parte alle iniziative formative della scuola, deliberate dagli organi
 - curare i rapporti con le famiglie;
 - mantenere il segreto d'ufficio sulle deliberazioni in sede di scrutinio e la quanto attiene alla persona dello studente.
- 2) I docenti hanno diritto a:
 - essere rispettati da tutte le componenti scolastiche, in quanto persone e lavoratori incaricati di precisi compiti funzionali;
 - essere messi nelle condizioni di sviluppare la propria professionalità.

TITOLO XIV - Biblioteca, laboratori, sussidi didattici

La disciplina della biblioteca, dei laboratori, delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici in genere, è contenuta in appositi regolamenti approvati con delibera del Consiglio d'Istituto.